

N. 216 Registro  
la pubblicazione per gg. 30  
dal 01-03-04 al 30-03-04



MESCO NOTIFICATORE  
(Tintori Walker)

**COMUNE DI BASTIA UMBRA**

PROVINCIA DI PERUGIA

0005199

Prot. n. \_\_\_\_\_

Reg. Ord. n. 4450

## IL SINDACO

Viste le segnalazioni e petizioni pervenute da parte dei cittadini residenti nel centro storico del capoluogo, nelle quali si lamentano gravi inconvenienti di natura igienica, dovuti alla presenza dei colombi cosiddetti di città o torraioli e si richiedono adeguati interventi per l'eliminazione del fenomeno;

Considerate le ulteriori problematiche legate alla presenza di tali volatili, quali danni irreversibili a monumenti e fabbricati storici, sporcizia e degrado con maggiori costi per la pulizia di strade ed altre infrastrutture e la manutenzione degli immobili (compresa la posa in opera di dissuasori), rischi sanitari per l'uomo e per gli altri animali e da ultimo danni alla vegetazione ed all'agricoltura e sottrazione di derrate alimentari;

Viste le richieste di intervento pervenute anche da parte dell'Azienda USL n. 2 per l'esecuzione di interventi volti a conseguire l'obiettivo di una limitazione durevole nel tempo della consistenza numerica dei colombi nel contesto urbano;

Vista la Determinazione del F.R. del Settore LL.PP. n. 780 del 06/09/2002, con la quale veniva incaricata la Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli – di provvedere al censimento dei colombi ed alla mappatura dei punti di nidificazione presenti nel centro storico del capoluogo;

Visti i risultati dell'indagine suddetta, da cui è emerso che, pur essendo la densità dei volatili per Kmq. ancora compatibile con la presenza umana, il problema non può più oltre essere ignorato;

Rilevato che l'offerta indiscriminata di cibo da parte dei cittadini e la disponibilità di siti di nidificazione è tra le cause di incremento del numero dei colombi e della loro concentrazione;

Vista la Deliberazione della G.R. 22/12/2000 n. 1532 ad oggetto: "Contenimento dei piccioni in ambiente urbano ed extraurbano – Linee di indirizzo non vincolanti";

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare provvedimenti tesi a ridurre il numero dei colombi e la loro eccessiva concentrazione, a garantire l'igiene e la sanità pubblica e a limitare i danni causati agli edifici;

Visto l'art. 50 – comma 5 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la proposta operativa del Responsabile del Settore LL.PP. che prevede:

- il divieto di somministrare cibo in ambiente urbano ai colombi, sia in modo diretto che indiretto;
- l'obbligo per i proprietari, per gli amministratori e per chiunque abbia la disponibilità degli immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, siti nel centro storico del capoluogo, di provvedere alla bonifica ed alla chiusura di tutti i possibili siti di nidificazione;

## **ORDINA**

1. ai privati cittadini di non somministrare ai colombi, cosiddetti di città o torraioli, cibo sotto qualsiasi forma all'interno del centro storico;
2. ai privati cittadini, in tutto il territorio comunale, di non abbandonare volontariamente cibo in siti normalmente accessibili ai colombi, con l'esclusione degli allevatori di piccioni domestici o viaggiatori e dei volontari che somministrano alimenti all'avifauna presente lungo il percorso verde del fiume Chiascio;
3. ai proprietari, agli amministratori e a chiunque abbia la disponibilità degli immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, siti nel centro storico del capoluogo, di provvedere, entro 90 gg. dalla data della presente ordinanza, alla bonifica dei davanzali, delle stanze, soffitte, abbaini, ecc. utilizzati dai colombi come dormitori o aree di nidificazione;
4. ai proprietari, agli amministratori e a chiunque abbia la disponibilità degli immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, siti nel centro storico del capoluogo, di provvedere, entro 180 gg. dalla data della presente ordinanza, a chiudere tutti i siti dove i colombi possono nidificare o comunque trovare riparo (finestre, archi, buchi nelle mura, sottotetti, solai aereati, prese d'aria, canne di aerazione, ecc.) mediante l'apposizione di impedimenti fisici (retinature metalliche, filo spinato, ecc.) o mediante l'applicazione di dissuasori (pettini, gel repellenti, dissuasori elettrici) qualora la chiusura per motivi economici od estetici non risultasse possibile;

## **AVVERTE**

- Che in caso di mancato adempimento a quanto sopra previsto, si provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, a spese degli inadempienti, salve ed impregiudicate rimanendo le sanzioni di carattere penale ed amministrativo previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- Che per immobili siti nel centro storico del capoluogo si intendono tutti quelli che insistono nelle sotto elencate vie e piazze:
  - via Roma nel tratto da piazza Mazzini fino all'incrocio con via Vittorio Veneto, piazza Mazzini, piazza Cavour, via della Rocca, via dell'Isola Romana, via IV Novembre nel tratto da via Vittorio Veneto fino all'incrocio con Piazza Togliatti, piazza Togliatti, via Vittorio Veneto, via Garibaldi, piazza Umberto I°, via dell'Arco, via Vecchia, via Sant'Angelo, piazza Masi, via Colomba Antonietti, via del Teatro, via Stretta, via dell'Isola, via della Pace, via della Torre, piazza Matteotti, via Piave,

via Gamba, via Lago Persio, via Clitunno, via Subasio, via San Vitale, via Andrea dell'Isola;

## STABILISCE

- l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 per i contravventori agli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;
- l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00, raddoppiata in caso di recidiva, qualora le violazioni di cui ai punti 1 e 2 vengano commesse da industrie, esercizi commerciali o altre attività produttive, che, abbandonando rifiuti o scarti alimentari, consentono la pastura ai colombi, impedendo o ritardando il progetto di contenimento numerico della popolazione dei colombi, intrapreso dal Comune;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Servizio Sanità Animale dell'Azienda USL n. 2, alla locale Stazione Carabinieri, alla stazione di S. Maria degli Angeli del Corpo Forestale dello Stato e all'Amministrazione della Provincia di Perugia - Ufficio Polizia Provinciale.

## DA' MANDATO

Alla Polizia Urbana, ai Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Provinciale a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.-

\*\*\*\*\*

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e resa nota alla cittadinanza mediante opportune forme divulgative.

Bastia Umbra, 28/02/2004

**IL SINDACO**  
Lazzaro Bogliari

